

## PREMESSA

Le sanzioni irrogate hanno essenzialmente finalità educativa; sono quindi finalizzate a far maturare il senso di responsabilità negli alunni ed a ripristinare corretti rapporti tra i membri della comunità scolastica.

Nessuno può essere sottoposto a sanzioni senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna sanzione connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

Le sanzioni vengono comminate sulla base della gravità, persistenza e reiterazione dei comportamenti da punire, nonché sul coinvolgimento o meno di altri individui, sia come soggetti attivi o passivi dell'infrazione.

Le sanzioni sono ispirate al principio di gradualità, per cui la reiterazione dell'infrazione comporta l'applicazione di sanzioni di grado superiore. Le sanzioni sono sempre temporanee e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno.

Le sanzioni potranno essere accompagnate, in caso di danni a persone o cose, dal risarcimento del danno in concordato bonario in alternativa al risarcimento dei danni in sede civile, fatto salvo il diritto ad eventuali denunce penali.

Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati da un organo collegiale. Nei periodi di allontanamento deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica è comunque disposto quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.

L'Istituto considera infrazioni gravi comportamenti accertati che si configurano come forme di bullismo e cyber bullismo e li sanziona privilegiando sanzioni disciplinari di tipo riparativo, con attività didattiche che prevedano momenti di riflessione e confronto con il gruppo dei pari e lavori socialmente utili all'interno dell'istituto.

La funzione di rappresentante di Classe, d'Istituto o di membro della Consulta degli studenti costituisce un'aggravante in caso di qualsiasi infrazione disciplinare. La scuola è una comunità educante e lo studente che si fosse proposto per ricoprire incarichi di rappresentanza e che avesse ottenuto fiducia da parte dei compagni di classe o d'istituto, deve essere esempio di specchiata correttezza comportamentale.

Si configurano i seguenti diversi tipi di sanzioni, per grado di gravità e partendo dalle più lievi, per le quali sono indicate gli organi preposti ad irrogarle:

<b>Sezioni</b>	<b>Comportamento Sanzionabile</b>	<b>Organo competente a disporre la sanzione</b>	<b>Sanzione</b>	<b>In caso di reiterazione</b>
A Norme di comportamento generali	Offese verbali, uso di espressioni volgari e sconvenienti contro i compagni, il personale docente e non docente che non integrino l'oltraggio	Dirigente  Scolastico Docente Consiglio di classe	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Richiamo verbale</li> <li>• Ammonizione scritta.</li> <li>• Comunicazione alla famiglia</li> </ul>	Convocazione della famiglia e allontanamento dalla comunità scolastica da 1 a 3 giorni
B Ritardi Ingressi a II ora	Ritardi reiterati Ingressi a seconda ora reiterati	Docente Consiglio di classe	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Richiamo verbale</li> <li>• Ammonizione scritta</li> <li>• Comunicazione alla famiglia</li> </ul>	Convocazione della famiglia
C Giustificazioni e assenze	Assenze individuali e ripetute non giustificate	Coordinatore	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Richiamo verbale</li> <li>• Comunicazione alla famiglia</li> </ul>	Convocazione della famiglia
	.Astensione collettiva non giustificata	Docente e Coordinatore	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ammonizione scritta.</li> <li>• Comunicazione alla famiglia</li> </ul>	Richiesta giustificazione con accompagnamento da uno dei genitori
D Comportamento da tenere durante l'orario scolastico in aula, in laboratorio, in biblioteca, in sala- video, in palestra negli spazi comuni	Comportamento inadeguato nei locali della scuola;  Disturbo al regolare svolgimento delle lezioni.	Dirigente Scolastico Dirigente Scolastico Docente Consiglio di classe	Richiamo verbale Ammonizione scritta. Convocazione della famiglia.	Convocazione della famiglia e allontanamento dalla comunità scolastica da 1a 5 giorni
	Uso di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici, per attività diverse da quelle didattiche	Dirigente Scolastico Docente Consiglio di classe	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Richiamo verbale</li> <li>• Ammonizione scritta</li> </ul>	Convocazione della famiglia.
	Inadeguato comportamento e abbigliamento nelle aule, nei laboratori e in palestra	Docente	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Richiamo verbale</li> <li>• Ammonizione scritta.</li> <li>• Comunicazione alla famiglia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Convocazione della famiglia</li> <li>• Allontanamento dalla comunità scolastica da 1 a 5 giorni</li> </ul>
	Danneggiamento, manomissione, scorretto uso dei programmi nei laboratori di informatica e linguistico e di internet.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Richiamo verbale</li> <li>• Ammonizione scritta.</li> <li>• Comunicazione alla famiglia</li> <li>• Risarcimento del danno per colpa o dolo (art.2043 c.c.)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Convocazione della famiglia</li> <li>• Allontanamento dalla comunità scolastica da 1 a 5 giorni</li> <li>• Risarcimento del danno per colpa o dolo (art.2043 c.c)</li> </ul>
	Non osservanza del divieto di registrazione durante le ore di lezione	Docente  Docente Incaricato alla	Ammonizione scritta  Sanzione pecuniaria da parte	Convocazione della famiglia  • Sanzione pecuniaria da parte dell'Addetto alla

Non osservanza del divieto di fumo	vigilanza del divieto di fumo	dell'Addetto alla vigilanza del divieto di fumo nei locali scolastici	vigilanza del divieto di fumo nei Locali scolastici • Convocazione della famiglia
------------------------------------	-------------------------------	---	--

E Responsabilità per i danni arrecati	Danneggiamento di oggetti di proprietà della scuola o di altri	Dirigente Scolastico Docente Consiglio di classe	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ammonizione scritta e risarcimento del danno con versamento dell'importo comunicato dall'ufficio, sul c/c della scuola;</li> <li>• Convocazione della famiglia.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Convocazione della famiglia e allontanamento dalla comunità scolastica da 1 a 5 giorni</li> <li>• Risarcimento del danno per colpa o dolo (art. 2043 C.C)</li> </ul>
F Comportamenti particolarmente gravi	Reati o fatti accertati all'interno della scuola che possono rappresentare pericolo per l'incolumità delle persone e per il sereno funzionamento della scuola; danneggiamento grave di strutture (incendi, allagamenti)	Consiglio di classe Consiglio d'Istituto	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Convocazione della famiglia</li> <li>• Allontanamento dalla comunità scolastica da 1 a 15 giorni</li> <li>• Segnalazione all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 361 del c.p e/o ai Servizi Sociali (se del caso) e alle Autorità Scolastiche Superiori</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Convocazione della famiglia</li> <li>• Allontanamento dalla comunità scolastica per periodi fino a 15 giorni</li> <li>• Segnalazione all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 361 del c.p. e/o ai Servizi Sociali (se del caso) e alle Autorità Scolastiche Superiori</li> </ul>
	Appropriazione delle altrui cose (furto)	Consiglio di classe Consiglio d'Istituto	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Convocazione della famiglia</li> <li>• Allontanamento dalla comunità scolastica da 1 a 15 giorni</li> <li>• Segnalazione all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 361 c.p., e/o ai Servizi Sociali (se del caso)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Convocazione della famiglia</li> <li>• Allontanamento dalla comunità scolastica per periodi superiori a 15 giorni</li> <li>• Segnalazione all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 361 del c.p.. e/o ai Servizi Sociali (se del caso) e alle Autorità Scolastiche Superiori</li> </ul>

	<b>ATTI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO</b>	Consiglio di classe Consiglio di Istituto	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Convocazione della famiglia</li> <li>• Allontanamento dalla comunità scolastica da 1 a 15 giorni</li> <li>• Segnalazione all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 361 c.p., e/o ai Servizi Sociali (se del caso) o alle autorità scolastiche superiori</li> </ul>	Convocazione Della famiglia Allontanamento per periodi superiori a 15 giorni Segnalazione all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 361 del c.p. e/o ai Servizi Sociali (se del caso) e alle Autorità Scolastiche superiori
--	---	--	---	--

## DISPOSIZIONI PARTICOLARI IN MATERIA DI BULLISMO E CYBERBULLISMO

Il **bullismo** è una forma di comportamento sociale di tipo violento e intenzionale di natura sia fisica che psicologica, oppressivo e vessatorio, ripetuto nel corso del tempo e attuato nei confronti di persone considerate dal soggetto che perpetra l'atto in questione come bersagli facili e/o incapaci di difendersi.

L'accezione è principalmente utilizzata per riferirsi a fenomeni di violenza tipici degli ambienti scolastici e più in generale di contesti sociali riservati ai più giovani. Lo stesso comportamento, o comportamenti simili, in altri contesti, sono identificati con altri termini, come mobbing in ambito lavorativo o nonnismo nell'ambito delle forze armate. A partire dagli anni 2000, con l'avvento di Internet, si è andato delineando un altro fenomeno legato al bullismo, anche in questo caso diffuso soprattutto fra i giovani, il cyberbullismo.

Con la **Legge 29 maggio 2017 n. 71** recante "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo" si è regolamentato il fenomeno, quanto meno quando lo stesso è attuato con strumenti informatici, al fine di consentire una maggiore tutela dei minori vittime di cyberbullismo.

È bene che gli alunni comprendano quali condotte sono considerate atti di bullismo che, quando attuate con strumenti di diffusione informatica, diventano Cyberbullismo.

**Costituisce atto di bullismo ogni forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni che, se attuata con strumenti informatici, diviene atto di Cyberbullismo.**

Bisogna, inoltre, evidenziare come ogni condotta che determini indebita invasione della sfera personale e leda l'altrui incolumità, fisica o morale, costituisce illecito penale che, in presenza di denuncia da parte dell'interessato, può comportare condanne per i reati di lesione personale (art.582 c.p.), diffamazione (art.595 c.p.), violenza privata (art 610 c.p.) minaccia (art.612 c.p.) Molestia o Disturbo alle persone (art. 660 del c.p.), Atti persecutori - Stalking (art. 612 bis del c.p.), Sostituzione di persona (art. 494 del c.p.). In presenza di denuncia dell'interessato sarà instaurato un procedimento penale nel quale la vittima degli atti di bullismo verrà sentito come testimone e le sue dichiarazioni, anche da sole, potranno portare alla condanna del responsabile che, in ogni caso, dovrà comunque subire un processo.

La legge 71/17 ,però, ha inteso contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche.

**La vittima di Cyberbullismo, quindi, anche in mancanza di una denuncia, potrà ottenere l'Oscuramento del web** ove siano pubblicati documenti che lo riguardano, direttamente, se abbia compiuto almeno 14 anni, o per mezzo dei genitori o esercenti la responsabilità sul minore. L'oscuramento si ottiene inoltrando al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet. Se non si provvede entro 48 ore, l'interessato può rivolgersi al Garante della Privacy che interviene direttamente entro le successive 48 ore.

**Gli atti di bullismo, infine, costituiscono illecito disciplinare punito a norma del vigente regolamento di istituto con le sanzioni della sospensione fino, in caso di recidiva reiterata (comportamenti identici e ripetuti) al definitivo allontanamento del responsabile dalla scuola.**

Il dirigente scolastico, il docente o il collaboratore scolastico che vengano a conoscenza di atti di cyberbullismo (salvo che il fatto costituisca reato) deve informare tempestivamente i soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale o i tutori dei minori coinvolti e attivare adeguate azioni di carattere educativo.

**In seguito alla segnalazione da parte del minore, della sua famiglia, della scuola o dei servizi sociali, potranno condurre all'ammonizione da parte del questore.** L'ammonizione è una procedura che, prevista in materia di stalking è stata estesa al cyberbullismo.

In caso di condotte di ingiuria (**art.594c.p.**), diffamazione (**art.595c.p.**), minaccia (**art.612c.p.**) e trattamento illecito di dati personali (**art. 167 del codice della privacy**) commessi mediante internet da minori ultraquattordicenni nei confronti di altro minorenne, fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia è applicabile la procedura di ammonizione da parte del questore. A tal fine il questore convoca il

minore, insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale; gli effetti dell'ammonizione cessano al compimento della maggiore età. L'eventuale violazione dell'ammonizione, che comporta l'obbligo per l'autore delle condotte di bullismo di astenersi per il futuro dal porre in essere condotte similari, determinerà l'instaurazione di un procedimento penale per l'inosservanza del provvedimento dell'Autorità.

Il Dirigente Scolastico ed i docenti, nell'esercizio della loro funzione educativa sono dei pubblici Ufficiali e, come tali, hanno l'obbligo, penalmente sanzionato in caso di omissione, di denunciare il responsabile degli atti contrari alla legge.

	Falsificazione di firme ed alterazioni di risultati	Docente Consiglio di classe	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ammonizione scritta.</li> <li>• Comunicazione alla famiglia</li> <li>• Allontanamento per 1giorno</li> </ul>	Convocazione della famiglia e allontanamento dalla comunità scolastica da 1 a 5 giorni
	Uso di sostanze psicotrope e/o di alcolici. Spaccio di sostanze stupefacenti	Consiglio di classe Consiglio d'Istituto	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Convocazione della famiglia</li> <li>• Allontanamento dalla scuola da 1 a 15 giorni.</li> <li>• Segnalazione all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 361 del c.p</li> </ul>	Convocazione della famiglia e allontanamento dalla comunità scolastica per periodi superiori a 15 giorni Segnalazione all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art.361 del c.p
<p><b>OLTRAGGIO A P.U. NELL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI</b></p> <p>A norma dell'art. 341 bis c.p. "Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico ed in presenza di più persone offende l'onore ed il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d'ufficio ed a causa o nell'esercizio delle sue funzioni è punito con la reclusione fino a tre anni".</p> <p>La scuola è certamente un luogo pubblico e il dirigente scolastico, i docenti ed i collaboratori scolastici addetti alla vigilanza degli studenti sono pubblici ufficiali, i primi due, e incaricato di pubblico servizio i collaboratori; se, quindi, l'alunno, nei locali scolastici, in classe o in corridoio offende taluno di essi in presenza di altre persone, non risponderà solo di ingiurie ma di oltraggio, con le conseguenze previste dalla norma penale, ferma restando la responsabilità disciplinare con l'applicazione della sospensione dalle lezioni nella misura prevista dal regolamento e determinata dagli organi competenti o nei casi più gravi e reiterati, dell'allontanamento definitivo dalla scuola.</p>				
Le Visite guidate e viaggi d'Istruzione		Tutte le situazioni previste nelle varie fattispecie sono ugualmente sanzionabili al rientro in sede		

L'efficacia dei provvedimenti sanzionatori per le mancanze lievi e gravi è condizionata dalla immediatezza e tempestività della reazione: le sanzioni, tenuto conto della finalità educativa e dell'età degli allievi, per essere da loro comprese e concorrere alla modifica dei comportamenti, debbono essere il più possibile immediate e "vicine" ai comportamenti irregolari, in modo tale da far percepire all'alunno il rapporto causa-effetto (comportamento irregolare -sanzione).

In tali casi, nei quali le mancanze non sono comunque gravissime, sussistono dunque quelle ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento che consentono, in base all'art. 7 della L. n. 241/1990, di non dare comunicazione preventiva dell'avvio del procedimento. Di tali provvedimenti verrà data comunicazione ai genitori a cura del docente interessato o del Coordinatore.

#### AVVIO PROCEDIMENTO- CONTESTAZIONE ADDEBITI

Per le sanzioni che comportano l'allontanamento dalle lezioni va data comunicazione dell'avvio del procedimento allo studente e/o ai suoi genitori anche attraverso vie brevi (posta elettronica certificata, raccomandata a mano, telefonata con fonogramma).

Gli addebiti contestati debbono fondare su circostanze precise documentali, testimoniali o fattuali.

Lo studente ha diritto di essere ascoltato dal Dirigente Scolastico, e dal coordinatore di classe, congiuntamente.

Dell'audizione viene redatto verbale a cura di persona incaricata dal Dirigente Scolastico.

Nel caso in cui nell'evento rilevante ai fini disciplinari siano stati coinvolti altri allievi in qualità di parti lese, essi e le loro famiglie devono essere avvisati dell'apertura del procedimento come contro interessati.

A seguito dell'audizione, potrà seguire:

- l'archiviazione del procedimento, qualora non si ravvisino elementi certi di rilevanza disciplinare; il dirigente ne darà comunicazione scritta a tutti gli interessati;
- la riammissione degli atti al Consiglio di Classe - nella composizione allargata a tutte le componenti - o al Consiglio di Istituto per il pronunciamento sul provvedimento disciplinare da assumere.

#### ASSUNZIONE DEL PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE A CURA DELL'ORGANO COLLEGALE

L'organo competente ad irrogare le sanzioni disciplinari che comportino la sospensione per un periodo inferiore a 15 giorni è il Consiglio di Classe, quelle superiori a 15 giorni è il Consiglio d'Istituto.

L'Organo Collegiale viene convocato, entro il termine massimo di cinque giorni dal contraddittorio. Con particolare riferimento al Consiglio di Classe, la nota ministeriale esplicativa prot. n. 3602 del 31/07/2008, relativa a quanto disposto dal D.P.R. n. 235 del 21/11/2007, chiarisce che l'interpretazione maggiormente conforme al disposto normativo (art. 5 D.Lgs. n. 297/1994) sia nel senso che tale organo collegiale, quando esercita la competenza in materia disciplinare, deve operare nella composizione allargata a tutte le componenti, ivi compresi pertanto gli studenti e i genitori eletti, fatto salvo il dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell'organo lo studente sanzionato o il genitore di questi) e di successiva e conseguente surroga.

È appena il caso di ricordare che il Consiglio di Classe andrà presieduto dal dirigente scolastico o suo delegato.

Quando esercita il potere disciplinare, il Consiglio di classe deve necessariamente comporsi di tutte le rappresentanze della comunità scolastica, compresi i rappresentanti dei genitori e degli studenti.

Nella deliberazione della sanzione deve essere specificata dettagliatamente la motivazione che ha portato al provvedimento; nei casi di sospensione fino al termine delle lezioni e di esclusione dallo scrutinio o dall'esame finale, oltre alla motivazione, dovranno essere esplicitati i motivi per cui non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

La comunicazione del provvedimento disciplinare assunto viene trasmessa allo studente e/o alla sua famiglia, in forma scritta. La comunicazione deve riportare gli estremi della deliberazione, l'entità della sanzione e le eventuali sanzioni accessorie, la motivazione, la decorrenza e la durata della sanzione, i termini e l'organo presso cui adire eventuali impugnazioni.

- I danni arrecati al patrimonio vanno sempre risarciti da parte dei responsabili, secondo la normativa vigente.

- Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni la scuola mantiene con lo studente e con i suoi genitori un rapporto finalizzato alla preparazione al rientro nella comunità scolastica..
- Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e con l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero finalizzato alla responsabilizzazione e al reintegro nella comunità scolastica.
- Gli effetti dei provvedimenti disciplinari, anche ai fini della recidiva, sono limitati all'anno scolastico di riferimento. Tuttavia, nel caso in cui le mancanze passibili di allontanamento dalle lezioni siano state compiute alla fine delle lezioni o durante la sospensione estiva, è possibile fissare la decorrenza e il termine della sanzione nei primi giorni dell'anno scolastico successivo. In caso di trasferimento ad altro istituto anche in corso d'anno o di passaggio ad altro grado di scuola, prima che la sanzione sia stata eseguita, della stessa viene data comunicazione alla diversa istituzione scolastica dove l'alunno si è iscritto perché possa disporre in ordine alla sua esecuzione.

## IMPUGNAZIONE

Contro le sanzioni disciplinari che non comportano allontanamento dalla comunità scolastica è ammesso ricorso, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'Organo di garanzia.

Avverso le sanzioni disciplinari che comportano allontanamento dello studente fino a 15 giorni, è ammesso ricorso entro 30 giorni dalla ricevuta comunicazione, al USP che decide in via definitiva.

Avverso le sanzioni disciplinari di competenza del Consiglio d'Istituto è ammesso ricorso in via amministrativa e/o giurisdizionale.

Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

## CONVERSIONE DELLA SANZIONE - LAVORI SOCIALMENTE UTILI

Ai sensi dell'art.4, comma 5, dello Statuto, allo studente può essere offerta, dall'organo competente all'irrogazione, la possibilità di convertire le sanzioni in attività in favore della comunità scolastica. Le attività proponibili sono le seguenti:

Pulizia o ripristino, locali, suppellettili, arredi, infissi e parti in muratura imbrattati o danneggiati. Studio delle potenziali conseguenze civili e penali di comportamenti violenti intimidatori. Supporto nel riordino e sistemazione di laboratori, biblioteche e palestre. Relazionare alla classe su temi, ricerche e lavori di approfondimento assegnati. Altre attività utili alla comunità scolastica da specificare caso per caso da parte della Dirigenza Scolastica ovvero dall'organo competente ad irrogare la sanzione.

In caso di temporaneo allontanamento dalle lezioni, il Coordinatore di classe mantiene, per quanto possibile, i contatti con l'alunno e la famiglia per preparare il rientro nella comunità scolastica.